



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI,
DELLA MONICA e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2011

Modifiche all'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena

ONOREVOLI SENATORI. - La sospensione condizionale della pena è un istituto ispirato ad una *ratio* assolutamente condivisibile, ma che nella sua applicazione pratica ha rilevato talune incongruità o inefficienze, che è opportuno correggere. Questa causa di estinzione del reato si fonda, come noto, sulla constatazione dell'avvenuta rieducazione del reo, astenutosi dalla commissione di reati nel periodo (di cinque anni in caso di delitti; di due anni in caso di contravvenzioni) successivo alla sospensione dell'esecuzione della pena. Essa è ovviamente subordinata a una prognosi positiva circa la futura astensione, da parte del reo, dalla commissione di ulteriori reati. Il giudice infatti è tenuto a motivare la concessione del beneficio sulla base della presunzione - desunta da una valutazione condotta alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale - che il condannato si asterrà dal compimento di nuovi reati.

Diversamente dalla sospensione della pena di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale o dalle misure sostitutive della detenzione - che rispondono all'esigenza di evitare l'ingresso in carcere al condannato a pene detentive brevi - la funzione reale della sospensione condizionale della pena dovrebbe ricondursi alla necessità di valutare le possibilità di effettivo reinserimento sociale del reo. A tali finalità assolve ad esempio l'analogo istituto nella disciplina spagnola, tedesca o statunitense, ove è concepito come una sorta di *probation* giudiziale, volto ad accertare il grado di sviluppo del processo rieducativo e la disponibilità del condannato a realizzare condotte riparative e risarcitorie, in favore della vittima e della collettività. Il compimento, da parte del reo, di tali attività, tese alla reintegrazione

del bene giuridico leso dal reato, ne dimostra infatti l'avvenuto ravvedimento e quindi la meritevolezza di benefici come l'astensione dall'esecuzione della pena, subordinata al mantenimento, da parte del reo, di una buona condotta.

La disciplina di cui all'articolo 163 del codice penale non si conforma tuttavia pienamente a questo paradigma, dal momento che non valorizza adeguatamente la messa alla prova del reo e l'imposizione allo stesso di prestazioni riparative o risarcitorie in favore della persona offesa o della collettività, che ne dimostrino l'avvenuto ravvedimento. L'imposizione di tali prescrizioni rappresenta infatti una mera possibilità che il giudice valuta discrezionalmente, salvo i casi di concessione del beneficio a soggetto che ne abbia già fruito; in queste ipotesi infatti la sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata al compimento, da parte del condannato, di attività riparative o risarcitorie.

Tale parziale «snaturamento» della sospensione condizionale della pena è alla base dell'abuso che caratterizza, nella pratica, questo istituto, solo parzialmente limitato dalle riforme introdotte con la legge 11 giugno 2004, n. 145. Una delle lacune di questa legge va infatti identificata nella mancata limitazione dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena alle sole sanzioni detentive; le uniche, cioè, per le quali si manifesta una reale esigenza di evitare l'ingresso in carcere del condannato, che spesso determina addirittura effetti criminogeni. Le statistiche dimostrano infatti come il tasso di recidiva aumenti del triplo in relazione ai condannati che scontano la pena in carcere, rispetto a coloro che usufruiscono di sanzioni alternative o di misure sostitutive

della pena detentiva breve. Alla luce di tale considerazione, appare opportuno limitare l'applicazione della sospensione condizionale della pena alle sole sanzioni detentive, così da evitare da un lato l'ingresso in carcere di coloro che abbiano riportato condanne per fatti non espressivi di particolare pericolosità o propensione al crimine, e dall'altro un'eccessiva flessibilità della pena, che rischia di destabilizzare la tenuta del sistema penale e di privare la sanzione della sua funzione general-preventiva. Per le condanne alla sola pena pecuniaria infatti, non si manifesta l'esigenza - che si riscontra invece in relazione alle pene detentive - di evitarne l'esecuzione, qualora il condannato abbia posto in essere un percorso rieducativo e di ravvedimento, che l'ingresso in carcere rischierebbe di interrompere. Di contro, l'ottemperanza al pagamento della multa o dell'ammenda, conseguente all'esecuzione della pena pecuniaria, rappresenta un momento essenziale nella prospettiva della realizzazione di un sistema penale più rigoroso e capace di assolvere a funzioni di prevenzione generale, prima ancora che di repressione. A questo fine appare anche opportuno, in ipotesi di condanna congiunta a pena detentiva, subordinare la sospensione della pena al pagamento della pena pecuniaria inflitta, nei termini e con la modalità stabiliti dal giudice. Per i meno abbienti, anche in altri ordinamenti infatti, è previsto che le pene inflitte possano essere pagate ratealmente.

Al fine di rendere più armonico il sistema con le misure alternative, appare opportuno,

infine, cogliere l'occasione per portare a tre anni la pena detentiva massima da sospendere non solo per i minori di diciotto anni ma anche per coloro che non hanno superato gli anni ventuno o che hanno superato gli anni settanta. E, a tale proposito, non va neanche trascurato il beneficio che ciò potrà portare all'attenuazione del sovraffollamento carcerario.

Pertanto, il presente disegno di legge - che si compone di un unico articolo - intende modificare la disciplina della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale, escludendone l'applicabilità alle sanzioni pecuniarie. Tale modifica consentirebbe inoltre l'acquisizione, da parte dello Stato, di risorse di cui oggi, in virtù della disciplina attuale, la finanza pubblica è ingiustificatamente privata. La grave esposizione debitoria che caratterizza oggi il sistema giudiziario nel suo complesso, potrebbe in tal modo essere quantomeno ridotta, attraverso la devoluzione delle somme di denaro derivanti dalla esecuzione delle pene pecuniarie all'amministrazione della giustizia. Tali maggiori risorse consentirebbero quindi al sistema giudiziario di riacquistare una maggiore efficienza e funzionalità, che si rifletterebbe a sua volta sulla sicurezza dei cittadini, nella misura in cui la legalità e la giustizia ne rappresentano i presupposti fondamentali. In ragione della particolare rilevanza delle finalità perseguite da questo disegno di legge, se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 163 del codice penale, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.

Se la condanna alla reclusione o all'arresto è congiunta a pena pecuniaria, l'efficacia della sospensione è subordinata al pagamento della pena pecuniaria inflitta, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal giudice tenuto conto delle condizioni economiche del reo».